



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AMBIENTE

Area: CONCESSIONI DEMANIALI E PIANIF. BACINI IDROGRAFICI

DETERMINAZIONE

N. A7103 del 20/12/2010

Proposta n. 20082 del 22/11/2010

Oggetto:

Concessione - ai sensi del Regolamento Regionale 15/12/2004, n. 3 e ss.mm.ii. - in favore della Associazione Sportiva Dilettantistica Water Sports Roma , con sede legale in Via Salaria, 408 - 00199 Roma - codice fiscale 97405510583. Procedimento EQ-819.

Proponente:

Estensore	CASARIN ANDREA	_____
Responsabile del procedimento	A.CASARIN	_____
Responsabile dell' Area	D. NOVELLO	_____
Direttore Regionale	G. TANZI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Concessione - ai sensi del Regolamento Regionale 15/12/2004, n. 3 e ss.mm.ii. - in favore della Associazione Sportiva Dilettantistica Water Sports Roma , con sede legale in Via Salaria, 408 - 00199 Roma - codice fiscale 97405510583. Procedimento EQ-819.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente

in rappresentanza

della

REGIONE LAZIO

Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile

C.F. 80143490581

"Concedente"

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla Dirigenza e al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 447 del 15/10/2010, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento "Istituzionale e Territorio" al Dott. Luca Fegatelli;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 336 del 24/07/2010, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente all' Ing. Giuseppe Tanzi ;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53 ("Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183"), e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 12 ottobre 1999, n. 5079 ("Legge regionale n. 53/1998 - individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera A");

VISTO il Regolamento Regionale 15 dicembre 2004, n. 3 ("Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi"), e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 25 gennaio 2007, n. 40 ("Disposizioni in materia di pagamento e riscossione dei canoni e degli indennizzi dovuti per l'occupazione delle aree demaniali fluviali e lacuali" e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 15 ottobre 2010, n. 462 "Determinazione degli importi dei canoni e degli indennizzi per l'occupazione e l'uso delle aree e delle superfici di specchi acquei del demanio idrico fluviale e lacuale. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n.112/2009 e modifica della Deliberazione della Giunta Regionale n.40/2007", pubblicata sul Supplemento n.193 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.42 del 13/11/2010;

PREMESSO CHE la Associazione Sportiva Dilettantistica Water Sports Roma in data 25/01/2006 ha inoltrato la domanda di concessione, acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 015355/2S/05 del 30/01/2006, relativa ad una porzione di superficie di specchio acqueo prospiciente la sponda sinistra idraulica del Fiume Tevere, in località all' altezza del Km. 15,00 della Via Salaria identificata con le p.lle I, 158, 1446 del Fg. 132, , della superficie complessiva di mq. 127 circa, per attività nautico-sportiva da svolgersi limitatamente al periodo dal 01 Aprile al 31 Ottobre di ogni anno di durata dell concessione, cui è stato attribuito il numero di procedimento EQ-819,

VISTA la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 10/11/2006 dell'avviso di ammissibilità alla valutazione della domanda di concessione presentata dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Water Sports Roma, con conseguente avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che non sono pervenute ulteriori domande concorrenti ovvero opposizioni ed osservazioni nei termini previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2004;

PRESO ATTO del parere favorevole ai fini tecnico-idraulici dell'A.R.DI.S. espresso con nota protocollo n.1926 del 07/04/2006 e riconfermato in data 14/07/2010 con prot. 139895 dalla stessa Agenzia;

PRESO ATTO della nota del 05/10/2010, assunta al protocollo della Regione Lazio al n. 221764 del 05/10/2010, con cui la Associazione Sportiva Dilettantistica Water Sports Roma dichiara che la superficie richiesta in concessione è pari a mq. 127 circa;

VERIFICATO CHE secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale 15 dicembre 2004, n. 3, tutti i pareri che l'Ufficio istruttore ha ritenuto di individuare ed ha di conseguenza acquisito in rapporto alla tipologia ed ubicazione delle opere e degli interventi che si intendono realizzare nell'ambito della concessione, non palesano alcun motivo ostativo alla definizione dell'istruttoria ed alla conseguenziale conclusione della stessa con l'espressione del titolo concessorio;

RILEVATO CHE questa Amministrazione, in virtù delle competenze conferite dalla Stato in materia di demanio idrico ai sensi dell'art.86 del D.Lgvo 112/98 e del conseguente controllo che le compete sulla legalità delle attività aventi ad oggetto quest'ultimo, è nella determinazione di affermare che non vi sia alcun motivo sovraordinato che possa in alcun modo rendere plausibile l'ulteriore procrastinarsi della conclusione del procedimento istruttorio con l'espressione del provvedimento di rilascio del titolo concessorio quale atto dovuto al fine della salvaguardia delle ineludibili esigenze della pubblica e privata incolumità, di tutela della sicurezza idraulica e di quella della navigazione, nonché di garanzia dell'officiosità del corso d'acqua in ragione dei possibili eventi di piena e del potenziale e persistente elevato rischio idraulico e delle primarie esigenze del servizio di piena e di pronto intervento;

RILEVATO inoltre che è fatto obbligo a questa Amministrazione regionale – a mente di quanto disposto dalla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. in merito alla conclusione del procedimento amministrativo ed ai principi di efficacia, efficienza ed economicità - provvedere con un provvedimento espresso al rilascio o diniego della concessione entro i termini previsti all'art. 18 del Regolamento Regionale 15 dicembre 2004, n. 3, anche al fine di scongiurare l'insorgere di "danno erariale";

DETERMINA

In conformità alle premesse che ne formano parte integrante e sostanziale:

- 1.** di rilasciare alle condizioni e ai termini stabiliti nell'allegato schema di disciplinare di concessione che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per anni 19 [diconsi diciannove] con decorrenza dal 01/01/2011 e termine il 31/12/2029, e limitatamente al periodo dal 01 Aprile al 31 Ottobre di ogni anno di durata della concessione, in favore della Associazione Sportiva Dilettantistica Water Sports Roma, sede legale in Via Salaria, 408 - 00199 Roma, Codice fiscale 97405510583 (nel seguito "Concessionario"), la concessione ad occupare porzione di superficie di specchio acqueo della superficie complessiva di mq. 127 circa, prospiciente la sponda sinistra idraulica del Fiume Tevere, in località all' altezza del Km. 15,00 della Via Salaria identificata con le p.lle 1, 158, 1446 del Fg. 132;
- 2.** che l'area demaniale è assentita in concessione esclusivamente per attività nautico-sportiva, secondo quanto meglio descritto nella documentazione tecnico-relazionale-progettuale allegata a corredo delle istanze di cui al procedimento EQ-819 depositata agli atti della Regione Lazio;
- 3.** di fissare a norma della D.G.R. 462/2010 l'importo del canone relativo al primo anno di durata della concessione ed in relazione al solo periodo di limitata durata annuale dal 01 Aprile al 31 Ottobre, nella misura di € 1603,70 (diconsi euro milleseicentotré/settanta) salvo conguaglio da determinare in relazione all'effettiva constatazione dello stato dei luoghi;
- 4.** di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- 5.** che gli obblighi e le condizioni contenute nel disciplinare di concessione di cui al punto 4., potranno essere in qualunque momento modificate, limitate, sospese o revocate - ad insindacabile giudizio della Regione Lazio e con semplice provvedimento del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio - in relazione a sopravvenute esigenze idrauliche o di pubblico generale interesse, a norma degli articoli 23 e 25 del R.R. del 15/12/2004 n. 3, senza che, in conseguenza di tale fatto, il Concessionario possa pretendere alcun compenso od indennizzo di sorta, salvo il rimborso della quota parte di canone eventualmente corrisposta per il periodo relativo al mancato godimento;
- 6.** che la presente non costituisce titolo alcuno, od autorizzazione di sorta, alla esecuzione di opere, manufatti, impianti o quant'altro che comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi e per la cui realizzazione si rende comunque necessario acquisire l'assenso di tutti i competenti Organi a ciò preposti dalla normativa vigente;
- 7.** di prevedere che in caso di qualsiasi modifica o variazione in merito alle leggi e alle normative relative ai criteri determinazione dei canoni di concessione, nel corso della durata pluriennale della concessione e fino alla sua scadenza, la Concedente provveda automaticamente al conseguente adeguamento alle sopravvenute disposizioni, dandone tempestiva comunicazione al Concessionario per l'eventuale esercizio del diritto al recesso;
- 8.** di prevedere che il Concessionario presti, per se e per i suoi aventi causa, impegno a rimuovere in suo danno, a semplice richiesta scritta della Concedente ed entro il termine allo scopo assegnato, tutte le opere previste con la presente concessione laddove le stesse dovessero contrastare con sopravvenute necessità connesse alla sicurezza idraulica od al pubblico generale interesse.

Il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio
Dott. Luca Fegatelli

REGIONE LAZIO

Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente

SCHEMA DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

La Regione Lazio, (nel seguito: «Concedente»), codice fiscale n. 80143490581, rappresentata per la carica dalnato ail/...../....., cod. fisc.;

e

Associazione Sportiva Dilettantistica Water Sports Roma, con sede legale in Via Salaria 408, 00199 Roma (Rm), codice fiscale 97405510583 (nel seguito «Concessionario»), nella persona del legale rappresentante Federico Andreoli nato a Roma, il 06/05/1967, codice fiscale NDR FRC 67E06 H501I;

PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. del / ... /, è stata rilasciata la concessione in favore del Concessionario ed è stato approvato lo schema del presente disciplinare che ne forma parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. I

(Oggetto della concessione)

I.I Il presente atto prevede le condizioni e clausole che regolano il rapporto giuridico di concessione, tra la Concedente ed il Concessionario, ad

occupare porzione di superficie di specchio acqueo della superficie complessiva di mq. 127 circa, prospiciente la sponda sinistra idraulica del Fiume Tevere, in località all' altezza del Km. 15,00 della Via Salaria identificata con le p.lle I, 158, 1446 del Fg. 132;

La consistenza, l'identificazione e l'ubicazione del bene sono meglio descritti negli elaborati tecnico-relazionali-progettuali a firma dell' Arch. Lucilla De Paolis, iscritto al n. 13731 dell' Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, allegati a corredo della domanda a cui è stato attribuito il numero di procedimento EQ-819, ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 3/2004 e ss.mm.ii., e depositata agli atti della Concedente.

1.2. Gli obblighi e le condizioni contenute nel presente disciplinare di concessione possono essere in qualunque momento modificati, limitate o sospese o revocate - ad insindacabile giudizio dalla Regione Lazio e con semplice provvedimento del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio - in relazione a sopravvenute esigenze idrauliche o di pubblico generale interesse, a norma degli artt. 23 e 25 del regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3, senza che, in conseguenza di tale fatto, il Concessionario possa pretendere alcun compenso od indennizzo di sorta, salvo il rimborso della quota parte di canone eventualmente corrisposta per il periodo relativo al mancato godimento.

1.3. Il presente disciplinare non costituisce titolo alcuno, od autorizzazione di sorta, alla esecuzione di opere, manufatti od impianti o quant'altro che comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi e per la cui realizzazione si rende comunque necessario acquisire l'assenso di tutti i

competenti Organi a ciò preposti dalla normativa vigente.

1.4. L'esercizio della concessione, regolato dal presente disciplinare, è esclusivamente e strettamente connesso al soddisfacimento di esigenze di impiego dell'area demaniale assentita, poiché nella conduzione del bene è di superiore e prevalente interesse il buon regime delle acque a salvaguardia della privata e pubblica incolumità.

1.6. Il Concessionario è tenuto, per se e per i suoi aventi causa, a rimuovere in suo danno, a semplice richiesta scritta della Concedente ed entro il termine allo scopo assegnato, tutte le opere autorizzate con la presente concessione laddove le stesse dovessero contrastare con sopravvenute necessità connesse alla sicurezza idraulica od al pubblico generale interesse.

1.7. E' ad esclusivo carico del Concessionario la eventuale perdita totale o parziale di quanto, anche di terzi, venga ad impegnare, pur se in via temporanea e non definitiva, l'area assentita in concessione o delle opere realizzate per permetterne l'utilizzo.

Art. 2

(Utilizzo del bene)

2.1 Il bene demaniale è assentito in concessione esclusivamente per il attività nautico-sportiva, secondo quanto meglio descritto e specificato nella documentazione tecnico – relazionale-progettuale allegata a corredo della istanza di cui al procedimento EQ-819, depositata agli atti della Regione Lazio.

2.2 Qualunque mutamento della destinazione d'uso del bene dovrà essere previamente autorizzato dal Concedente, a pena di revoca della concessione.

2.3 Il presente atto non esime il Concessionario dal munirsi dei permessi, delle licenze, dei nullaosta, delle concessioni e di ogni altra autorizzazione, comunque denominata previsti dalla normativa vigente ai fini dello svolgimento dell'attività per la quale è assentita la concessione.

Art. 3

(Durata della concessione)

3.1 La durata della concessione è stabilita in anni 19 [diconsi diciannove] con decorrenza dal 01/01/2011 e termine il 31/12/2029, e limitatamente al periodo dal 01 Aprile al 31 Ottobre di ogni anno di durata della concessione.

3.2 Resta in ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3.

Art. 4

(Canone di concessione ed indennizzi di occupazione)

4.1 Il canone di concessione relativo al primo anno di durata della concessione, e limitatamente al periodo dal 01 Aprile al 31 Ottobre di ogni anno di durata della concessione, è stabilito nella misura di € 1.603,70 (diconsi Euro milleseicentotré/70), salvo conguaglio da determinare in relazione all'effettiva constatazione dello stato dei luoghi, come da prospetto seguente:

=====
=

Prospetto di calcolo del canone annuo ai sensi D.G.R. 462/2010

Il Canone annuo (Ca) - limitatamente al periodo dal 01 Aprile al 31 Ottobre di ogni anno di durata della concessione - ai sensi art. 1 della D.G.R. n. 462/2010, è dato dalle formule:

Prospetto di calcolo del canone annuo ai sensi D.G.R. 462/2010

Il Canone annuo (Ca) ai sensi art. 1 della D.G.R. n. 462/2010, è dato dalla formula:

$$Ca = Q7.1(\text{pontile e 2 trampolini galleggianti mq. 105}) + Q8.4(\text{boe n.52})$$

ove:

$$Q7.1 = \text{€}/\text{mq } 5,25 \times \text{mq. } 105,00 = \text{€ } 551,25$$

$$Q8.4 = \text{€ } 42 \times \text{n. } 52 = \text{€ } 2184,00 \text{ e pertanto:}$$

$$Ca = \text{€ } 2184,00 + 551,25 = \text{€ } 2735,25 \text{ (annue)}$$

(da considerare quale "importo base" per ogni altra determinazione ed aggiornamento) e pertanto ai sensi art.15.8, per il periodo 01 Aprile – 31 Ottobre (214 gg.): $Ca = \text{€ } 2735,25 \times 214/365 = \text{€ } 1603,70$

Pertanto, il canone da corrispondere per il primo anno di durata della concessione - limitatamente al periodo dal 01 Aprile al 31 Ottobre di durata annuale della concessione - è pari ad **€ 1603,70.**

=====

=

4.3. L'importo del canone di concessione è rivalutato annualmente dalla Concedente, per gli anni successivi al primo e di anno in anno, nella misura del 100% della variazione annuale dell'indice ISTAT "FOI", riferito all'anno precedente, e/o adeguato in relazione ad eventuali sopravvenute esigenze, ed è comunicato al Concessionario in tempo utile per provvedere al versamento entro i termini previsti all'art. 5.

4.4. In caso di qualsiasi modifica o variazione in merito alle leggi e normative relative ai criteri di determinazione dei canoni di concessione, nel corso della durata pluriennale della concessione in parola e fino alla sua scadenza, la

Concedente provvede automaticamente al conseguente adeguamento alle sopravvenute disposizioni, dandone tempestiva comunicazione al Concessionario per l'eventuale esercizio del diritto al recesso.

Art. 5

(Termini e modalità di versamento. Omesso o ritardato pagamento)

5.1. Il canone di concessione relativo al primo anno deve essere corrisposto anticipatamente dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro la data di stipula della concessione.

5.2. Il canone di concessione relativo agli anni successivi al primo deve essere corrisposto dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro la data di decorrenza del periodo di validità di ciascun anno della concessione e fino alla scadenza.

5.3. Tutti gli importi devono essere corrisposti mediante versamento sul conto corrente postale n. 51695377 intestato a "Regione Lazio - Provvedimenti concessioni idrauliche aree fluviali spiagge - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 ROMA" - codice ABI 7601 - CAB 03200, - CODICE IBAN IT10J0760103200000051695377, indicando come causale "CANONE DEMANIALE EQ-819 relativo anno".

5.4. L'omesso pagamento del canone comporta la revoca della concessione e l'escussione della garanzia di cui all'articolo 6, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del Concedente.

5.5. In caso di ritardato pagamento, il Concessionario è tenuto a corrispondere gli interessi di mora nella misura di legge.

Art. 6

(Garanzie)

6.1. A garanzia del pagamento dei canoni di concessione e degli altri obblighi derivanti dal titolo concessorio, il Concessionario si impegna a costituire in favore del Concedente, entro la data di stipula del presente atto e con decorrenza immediata, una cauzione, costituita anche tramite fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario Istituto di credito, per un importo pari a tre annualità del canone stabilito all'articolo 4.1, escutibile a prima semplice richiesta scritta e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.).

6.2. La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere la rivalutazione automatica del relativo importo nella misura stabilita all'articolo 4.2. e deve contenere le clausole di proroga automatica per l'intera durata della concessione e di poter essere in qualunque momento adeguata con gli importi pertinenti ad eventuali rideterminazioni della misura del canone che intervengano nel corso della durata della concessione.

6.3. L'inosservanza delle previsioni contenute nei due commi precedenti comporta la revoca della concessione.

6.4. La fideiussione bancaria o assicurativa è svincolata dal Concedente alla scadenza della concessione e, in ogni caso, subordinatamente all'effettivo rilascio del bene demaniale da parte del Concessionario.

Art. 7

(Consegna del bene)

7.1. Il Concedente provvede alla consegna al Concessionario del bene demaniale assentito, nelle modalità e tempi previsti all'art. 17 del Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 ed in ogni caso subordinatamente alla effettiva costituzione del deposito cauzionale di cui

all'articolo 6.

Art. 8

(Obblighi del Concessionario)

8.1. Il Concessionario, per se e per i suoi aventi causa, si obbliga, a pena di revoca della concessione:

1. a provvedere alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) e alla pulizia della porzione di superficie di specchio acqueo assentita in concessione;

2. a non porre in essere alcuna attività in contrasto con la destinazione del bene demaniale assentito in concessione, come specificata all'articolo 2;

3. ad osservare rigorosamente ed a non porre in essere alcuna attività in contrasto con le vigenti disposizioni legislative, regolamentari, ed amministrative in materia di polizia idraulica e di acque pubbliche, nonché in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale, di igiene e sicurezza pubblica;

4. a non generare alcuna turbativa o intralcio di sorta e porre le necessarie cautele a salvaguardia del libero esercizio delle attività nelle aree in concessione limitrofe, restando unica responsabile di qualunque atto o fatto che ad esse possa arrecare danno;

5. al puntuale rispetto del divieto assoluto di immettere direttamente nel fiume le acque provenienti dai servizi della porzione di superficie di specchio acqueo assentita in concessione, salvo specifica autorizzazione della Concedente e per quest'ultima dell'A.R.D.I.S., sulla base di un progetto, che per quanto riguarda gli scarichi delle acque nere, dovrà essere redatto in base alle vigenti norme ed approvato dall'Autorità Sanitaria competente;

6. a prendere atto che gli attingimenti d'acqua ed i relativi impianti

devono essere autorizzati con separata procedura ai sensi del T.U. sulle Acque ed Impianti Elettrici dell'11 dicembre 1933 n. 1775 e del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, per quanto di competenza della Regione Lazio;

7. a mantenere il carattere di provvisorietà di tutte le opere presenti della porzione di superficie di specchio acqueo assentita in concessione e a prender atto che ogni eventuale variante, sia in corso d'opera che successiva, deve essere preventivamente sottoposta all' approvazione della Concedente, o per quest'ultima dell'A.R.DI.S.;

8. a prendere atto che l'esecuzione di qualunque opera in contrasto con le norme sulla tutela delle pertinenze idrauliche - fluviali definite con il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, o comunque non autorizzate dalla Concedente, o per quest'ultima dall'A.R.DI.S., dà luogo alla verbalizzazione dei fatti contestati ed alla comunicazione della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria e che l'accertamento dei predetti fatti può comportare l'avvio del procedimento di revoca della concessione;

9. a prendere atto che tutte le opere ed attività che per quanto compatibili con le norme di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, risultassero non autorizzate nell'ambito della competenza di altre Amministrazioni, saranno a queste ultime denunciate come abusive per i provvedimenti di rimozione e sgombero;

10. alla rimozione e sgombero, su semplice richiesta della Concedente, o per quest'ultima dell'A.R.DI.S., di tutti i materiali di apporto naturale o artificiale che possano comunque determinare variazioni nel regime di deflusso delle acque di piena;

11. al taglio della vegetazione spontanea sulla porzione di superficie di

specchio acqueo assentita in concessione, che può essere effettuato solamente nel rispetto delle leggi e regolamenti che regolano la materia;

12. al tempestivo allontanamento dalle porzione di superficie di specchio acqueo assentita in concessione, in occasione degli eventi di piena ordinaria e straordinaria del fiume Tevere, di tutti i materiali galleggianti;

13. ad assumere le responsabilità civili e penali anche verso terzi, in ordine a danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza dell'esercizio della concessione, anche se dovuti ad eventi di piena ordinaria e straordinaria del fiume Tevere sempre possibili data la peculiarità dell'area concessa;

14. al termine della concessione, qualora non sia intervenuto provvedimento per il suo rinnovo, o in caso di revoca parziale o totale della stessa, a demolire a propria cura e spese tutte le opere realizzate e all'allontanamento dei materiali di risulta;

15. a prender atto che nel caso di revoca della concessione, o di demolizione di opere in genere o di riduzione della porzione di superficie di specchio acqueo assentita in concessione, non potrà trarre ragioni o comunque pretendere alcun compenso od indennizzo di sorta, salvo il rimborso della quota parte di canone eventualmente corrisposta per il periodo relativo al mancato godimento.

16. ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di cui al parere ai fini tecnici-idraulici, protocollo n.1926 del 07/04/2006, riconfermato in data 14/07/2010 con prot. 139895, dell'A.R.D.I.S., che dichiara di ben conoscere ed incondizionatamente accettare.

17. a prender atto che il parere ai fini tecnici-idraulici dell'A.R.D.I.S.,

espresso in qualità di Autorità idraulica è rilasciato ai soli fini della salvaguardia delle opere e pertinenze idrauliche e che, pertanto oltre che la concessione demaniale, prima di poter esercitare l'utilizzo previsto nel provvedimento concessorio, deve acquisire anche tutte le altre autorizzazioni, pareri o assensi previsti dalla normativa vigente per la conduzione del bene stesso;

18. a prender atto che il personale dell'A.R.D.I.S. espletante funzioni di Polizia Idraulica – Fluviale, vigilerà sul puntuale rispetto delle disposizioni impartite e delle prescrizioni di cui alle note citate al precedente punto 16.;

19. a prender atto che ogni qualvolta necessario o ne sia richiesto ed in qualunque ora del giorno e della notte, il personale idraulico dipendente dell'A.R.D.I.S., per l'esercizio delle proprie funzioni, ed i funzionari incaricati dell'Ufficio Istruttore e/o degli organi regionali preposti all'attività di vigilanza e di controllo sul demanio idrico, hanno libero accesso ai beni assentiti in concessione;

20. ad adeguatamente disporre la porzione di superficie di specchio acqueo assentita in concessione, in modo da garantirne le necessarie condizioni di sicurezza per l'incolumità dei suoi fruitori;

21. a non alterare in qualunque maniera in modo assoluto lo stato, la forma, le dimensioni, la consistenza e la convenienza all'uso, cui sono destinati gli argini e loro accessori, le golene, le sponde, i manufatti e qualunque opera nell'alveo del fiume Tevere;

22. all'impegno all'immediato ripristino a propria cura e spese e secondo le direttive della Concedente, e per quest'ultima dell'A.R.D.I.S., degli eventuali danni arrecati alle opere idrauliche ed alle relative pertinenze;

Art. 9

(Interventi, Materiali e Impianti)

9.1. Qualora il concessionario programmi di effettuare interventi di qualsiasi natura nell'area demaniale e/o di utilizzare materiali e attrezzature nonché installare impianti tecnologici, fermo restando gli eventuali pareri, nulla-osta e autorizzazioni da acquisire dagli Enti competenti, questi preferibilmente dovranno essere orientati all'eco-sostenibilità, mediante l'impiego di:

- legname e/o materiale legnoso aventi la certificazione della gestione forestale sostenibile (Forest Stewardship Certification (F.S.C.), oppure, Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (P.E.F.C.);
- materiali di costruzione aventi la certificazione di eco-compatibilità e/o di eco-sostenibilità;
- materiali di consumo riciclabili;
- materiali di consumo finalizzati al risparmio energetico;
- impianti di produzione di energia provenienti da fonti rinnovabili (solare, termico ecc) realizzati con tecniche innovative e a basso impatto ambientale, mirati alla riduzione dei consumi e alle emissioni di carbonio.

Qualora sia prevista la somministrazione di cibi e bevande, è preferibile che il concessionario si orienti all'utilizzo di prodotti biologici provenienti dal mercato di zona, in modo tale da promuovere lo sviluppo agricolo di tipo ambientale.

Nella scelta per la fornitura di energia elettrica, è auspicabile che il concessionario preveda di orientarsi a favore di gestori che utilizzano, anche percentualmente, fonti rinnovabili.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale abbia attivato nel territorio di

competenza, la raccolta differenziata dei rifiuti, il concessionario deve provvedere ad organizzare funzionalmente, nell'area demaniale, l'istallazione degli appositi contenitori.

Art.10

(Manleva)

10.1. Il Concessionario si obbliga incondizionatamente a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsiasi responsabilità per tutti i danni, a persone o cose, che possano comunque derivare dall'utilizzo del bene demaniale assentito in concessione.

Art. 11

(Restituzione del bene)

11.1. Alla data di scadenza della concessione, e se non sia nel frattempo intervenuto il provvedimento di suo rinnovo, il Concessionario, dovrà lasciare la porzione di superficie di specchio acqueo assentita in concessione libera da persone e cose, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi. In difetto, quest'ultima è attuata dal Concedente a spese e in danno del Concessionario.

Art. 12

(Antimafia)

12.1. Qualora da probante documentazione rilasciata dagli Organi a ciò preposti in data successiva alla stipula del presente disciplinare, emergano a carico del Concessionario, per se e per i suoi aventi causa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ex art.10 del D.P.R. 03/06/1998 n. 252, la concessione è risolta di diritto.

Art. 13

(Registrazione e Foro competente)

13.1. La registrazione del presente atto di concessione è a cura della Concedente, ai sensi degli artt. 99 e 100 del Regolamento Regionale n. I/2002 e ss.mm.ii..

13.2. Le spese inerenti l'imposta di bollo e registrazione e conseguenti sono a carico del Concessionario.

13.3. Il Foro competente è quello di Roma.

Art. 14

(Domiciliazione)

14.1. Ai fini del presente atto, le parti contraenti eleggono domicilio come segue

- Il per la carica, presso la sede della Regione Lazio, in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7.

- L' Associazione Sportiva Dilettantistica Water Sports Roma, presso la sede legale in Via Salaria 408 - 00199 Roma (Rm).

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per i fini connessi all'atto di concessione, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Roma, li /..... /.....

Per la Concedente

Per il Concessionario